



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 *bis* cod. proc. civ. in cui si rappresenta come l'aggiudicatario all'esito della vendita non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 cod. proc. civ. e 176 disp. att. cod. proc. civ.,

- dichiara l'aggiudicatario decaduto
dall'aggiudicazione e dispone l'incameramento della cauzione a titolo di multa;
- rinnova la delega per ulteriori 18 mesi e dispone che il professionista delegato proceda a nuovi esperimenti di vendita fissando per la prossima asta il prezzo base e l'offerta minima come da precedente asta del 29 gennaio 2025,
- dispone che, nel caso di cui all'art. 587 ultimo periodo cod. proc. civ., il professionista delegato provveda a richiedere all'aggiudicatario la differenza ivi indicata;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente della procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Si comunichi.

Monza, 8 settembre 2025.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Alessandro Longobardi

